

Studio Legale Piacente

Avv. Concetta Piacente

Dott. Adelio Vilarde

Dott.ssa Elisa Burello

TRIBUNALE CIVILE DI COSENZA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

Con istanza per la determinazione delle modalità' di notifica ex

art. 151 c.p.c.

PER

La sig.ra Politano Carolina nata a Paola (CS) il 16.05.1982 e residente in Belmonte Calabro (CS) alla via V. Padula n.11 (C.F. PLTCLN82E56G317Y), rappresentata e difesa dall'Avv. Concetta Piacente (C.F. PCNCCT83S43C616Z), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza alla via Piave, n. 36, giusta procura in calce al presente atto.

L'Avv. Concetta Piacente dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente giudizio al numero di fax 0984/24845, ovvero all'indirizzo P.E.C. concetta.piacente@pec.giuffre.it

Ricorrente

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ambito Territoriale Provincia di Cosenza, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Cosenza al Corso Telesio n. 17., elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato di Catanzaro, con sede in Catanzaro, alla via G.B. Fiore;

Resistente

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI

tutti i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) dell'Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia AAAA e/o Scuola Primaria

Via Piave, 36 - 87100 Cosenza - Tel / Fax 0984.24845

E-mail: avv.concettapiacente@gmail.com - Pec.mail: concetta.piacente@pec.giuffre.it



EEEE valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia di tutti i docenti che, in virtù dell'inserimento di parte ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della provincia di Cosenza per la classe di concorso AAAA e/o EEEE, su posto di sostegno, verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, da parte ricorrente;

potenziali “controinteressati”

Occorre preliminarmente precisare che le questioni sottoposte all'attenzione dell'onorevole giudicante non possono ritenersi assorbite nella giurisdizione del giudice amministrativo, facendo invece capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. E difatti, la ricorrente, diplomata magistrale, con ordinanza n. 1455/2016 emessa dal Consiglio di Stato il 22.4.2016, ha già ottenuto, in via cautelare, il riconoscimento del proprio diritto ad essere inserita nelle graduatorie provinciali ad esaurimento – III fascia – Scuola primaria e Scuola dell'infanzia – tempo determinato ed indeterminato.

L'odierna controversia ha ad oggetto esclusivamente la mancata valutazione del titolo di specializzazione dalla stessa posseduto e il conseguente mancato inserimento nelle predette graduatorie per l'insegnamento su posto di sostegno.

E più nel dettaglio, in ottemperanza alla ordinanza cautelare emessa dal Consiglio di stato e innanzi citata, l'amministrazione odierna resistente ha inserito la ricorrente nelle graduatorie provinciali di III fascia per l'insegnamento su posto comune e non anche per l'insegnamento su posto di sostegno, nonostante dalla stessa espressamente richiesto in forza dei titoli posseduti.

Sulla questione, in punto di giurisdizione, si è espressa tanto la giurisprudenza amministrativa quanto quella ordinaria, affermando, in più occasioni, che esulano dalla giurisdizione amministrativa, per rientrare in quella ordinaria, le controversie aventi ad oggetto il corretto inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il conferimento d'incarichi a tempo determinato ed indeterminato del personale della scuola.

Al di là del *petitum* formale, infatti, la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'Amministrazione esercita poteri negoziali e non



poteri amministrativi, e non si verte in materia di procedure concorsuali (**Ex Multiis: Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013**).

FATTO E DIRITTO

La sig.ra Politano, in possesso del diploma magistrale abilitante all'insegnamento, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, presentava ricorso al Tar Lazio, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia del D.M. n. 325/15 concernente le operazioni di aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento (GAE) - operazioni di carattere annuale - nella parte in cui non consentiva alla ricorrente, l'iscrizione nella terza fascia delle graduatorie *de quibus* per la scuola dell'infanzia e primaria di Cosenza, valide per il triennio 2014/2017.

All'esito del giudizio instaurato innanzi al Tar Lazio, con ordinanza n. 4941/2015 del 9.11.2015, veniva respinta la domanda cautelare proposta dalla ricorrente.

Avverso l'ordinanza *de qua*, la sig.ra Politano proponeva appello cautelare al Consiglio di Stato, il quale, in riforma della suddetta decisione, accoglieva la domanda cautelare con ordinanza n. 1455/2016 del 22.4.2016, disponendo l'inserimento con riserva della ricorrente nelle citate graduatorie ad esaurimento (GAE).

L'amministrazione rimaneva tuttavia inerte, pertanto, la sig.ra Politano, con lettera raccomandata a/r del 08.06.2016, indirizzata al Dirigente dell'Ambito Territoriale (già Ufficio Scolastico Provinciale) per la Provincia di Cosenza, diffidava l'odierna resistente ad ottemperare all'ordinanza, e dunque, ad inserirla nella terza fascia delle Graduatorie ad esaurimento per la scuola dell'infanzia e primaria di Cosenza, valide per il triennio 2014/2017, con il punteggio spettante alla stessa in base ai titoli conseguiti ed acquisiti entro il termine del 10.05.2014 di aggiornamento delle graduatorie.

La stessa specificava di essere in possesso del Titolo di accesso, ossia del Diploma magistrale abilitante all'insegnamento (Liceo psico-socio-pedagogico), conseguito in data 05.07.2002, e di un Titolo culturale, ossia di un titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno, quale, nello specifico, il “*Diploma di insegnante di sostegno ed assistente materiale handicappato*”



generico”, conseguito presso l’Istituto Nazionale Scuole e Corsi Professionali e rilasciatole in data 09.12.2005.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza, con decreto prot. n. 8032 del 31.08.2016 inseriva quindi la ricorrente con riserva nella III fascia delle graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE) per la scuola dell’infanzia e primaria di Cosenza valide per il triennio 2014/2017, per l’insegnamento su posto comune.

La sig.ra Politano, a mezzo posta elettronica, in data 07.09.2016, in uno con altra insegnante nelle medesime condizioni, lamentava all’amministrazione resistente il mancato inserimento nelle GAE primaria e infanzia del titolo per l’insegnamento su posto di sostegno dalla stessa posseduto, seppur espressamente richiesto con la diffida del 10.06.2016 nella quale indicava appunto di essere in possesso di idoneo titolo di specializzazione a tal uopo necessario, e pertanto insisteva su tale inserimento.

L’amministrazione resistente non dava però alcun riscontro alla predetta istanza rimanendo del tutto silente, nonostante i diversi solleciti anche verbali da parte della ricorrente.

Pertanto, con atto di reclamo con funzione conciliativa, inviata tramite pec il 25.10.2016, la sig.ra Politano, per il tramite dello scrivente procuratore, contestava ancora una volta i suesposti fatti e insisteva nelle proprie richieste.

Tuttavia, anche tale ultimo tentativo risultava vano in quanto l’amministrazione informalmente e senza mai prendere ufficialmente posizione, dilatava i tempi con la promessa verbale di una conciliazione, mai neppure tentata.

L’ A.T.P. di Cosenza, infatti, non ha a tutt’oggi provveduto né a rettificare le graduatorie *de quibus*, né tantomeno a fornire spiegazioni circa la predetta esclusione.

Orbene, la materia *de qua* è disciplinata, tra le altre fonti, dal D.P.R. 31/10/1975 n° 970 recante **“Norme in materia di scuole aventi particolari finalità”**, istitutivo della figura dell’insegnante di **sostegno**.



Detto decreto all'art. 8 prevede che il personale direttivo e docente che opererà in scuole ed istituzioni statali di cui all'art. 1 dello stesso decreto (ossia le scuole che avvalendosi di interventi specializzati a carattere continuativo, perseguono particolari finalità) deve essere munito di un apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico/pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione.

L'art. 9 dispone poi che *«Nei concorsi a posti di personale direttivo e docente previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono indicati i posti che si riferiscono alle istituzioni, sezioni o classi di cui al precedente art. 1. Tali posti sono riservati ai candidati inclusi nelle graduatorie di merito, che siano in possesso del titolo di specializzazione».*

«Il personale docente di cui al precedente comma può essere assegnato a scuole normali per interventi individualizzati di natura integrativa in favore della generalità degli alunni, ed in particolare di quelli che presentino specifiche difficoltà di apprendimento».

Ebbene, la ricorrente, a seguito di apposito corso di formazione professionale conseguiva in data 09.12.2005, il Diploma di “ *Insegnante di Sostegno e Assistente Materiale Handicappato Generico*” Numero Registro generale Diplomi A16810, **rilasciato espressamente in ottemperanza del D.P.R. 31 Ottobre 1975 n° 970** dall'Istituto Nazionale Corsi Professionali - operante con Presa d'Atto Ministeriale n° 20452/S.18 ai sensi della Legge 21 Dicembre 1978 n°845.

La sig.ra Politano ha diritto quindi a vedersi inserire il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento – III fascia – scuola primaria e scuola dell'infanzia, tempo determinato e indeterminato. E ciò in forza della predetta ordinanza del Consiglio di Stato e del titolo culturale in suo possesso, già trasmesso all'amministrazione resistente.

Deve inoltre evidenziarsi che già in sede di reclamo conciliativo, la ricorrente lamentava l'illegittima disparità di trattamento perpetrata a suo danno dall'amministrazione resistente, la quale mentre alla stessa “negava” l'inserimento nelle GAE per l'insegnamento su posto di sostegno,



contestualmente collocava utilmente nelle medesime graduatorie altri insegnanti in possesso dello stesso titolo di abilitazione, tra i quali la sig.ra Forlano Laura così inserita in graduatoria: “(000013 **FORLANO LAURA 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 **** * A ** **** 11,00 2014 03/03/1967 (SA) CODICE FISCALE ***** IDENTIFICATIVO CS/1**)”, come si evince dal Decreto Prot. n.8064 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza, anche esso adottato in ottemperanza ad una ordinanza del Tar Lazio, la n. 4610 del 02.08.2016.

Per quanto sin qui detto, appare dunque evidente la sussistenza del *fumus boni juris*.

Sussiste altresì il *periculum in mora*.

Ed infatti, mentre altri insegnanti con gli stessi titoli della ricorrente risultano utilmente e correttamente collocati nelle graduatorie per l’insegnamento su posto di sostegno, oltre che su posto comune, la sig.ra Politano, già pregiudicata nell’anno scolastico in corso, se non viene immediatamente disposto l’inserimento nelle predette graduatorie, del titolo di specializzazione dalla stessa posseduto, non potrà accedere all’insegnamento su i posti di sostegno neanche per l’anno 2017/2018, la cui data di inizio è fissata per il prossimo mese di Settembre, perdendo la possibilità di maturare il relativo punteggio utile per una futura assunzione a tempo indeterminato, con la conseguenza che si vedrebbe, sotto tale profilo superata da altre insegnanti con eguale anzianità e uguali titoli.

Ma vi è di più!

Le graduatorie ad esaurimento dovevano essere aggiornate nel corso del 2017 con validità a partire dall’anno scolastico 2017/18. Tuttavia, l’aggiornamento è stato rinviato per come previsto dall’articolo 1 comma 10 bis della Legge n. 21 del 25 Febbraio 2016, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, a norma del quale: “*Il termine per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all’anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo. Conseguentemente, le prime fasce delle*



graduatorie di istituto di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020. Restano fermi i termini per l'aggiornamento delle graduatorie di istituto di seconda e di terza fascia."

Le graduatorie ad esaurimento, quindi, saranno aggiornate nel corso dell'anno scolastico 2018/2019 e avranno validità a partire dal 2019/2020.

Appare dunque lapalissiano che, l'odierna ricorrente, in mancanza di una rettifica delle graduatorie *de quibus*, resterebbe irreparabilmente esclusa dalla possibilità di insegnare secondo il suo titolo di specializzazione, almeno sino al 2019, rimanendo fino a tale momento cristallizzate le graduatorie già in essere.

In ragione di tutto quanto detto, la sig.ra Politano Carolina, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

Al Tribunale di Cosenza, in funzione di Giudice del Lavoro affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ed emanazione dei provvedimenti conseguenti, Voglia:

Al Tribunale di Cosenza, in funzione di Giudice del Lavoro affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ed emanazione dei provvedimenti conseguenti, Voglia:

- Preliminarmente, in via cautelare ed urgente, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 700 c.p.c. del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, disporre l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento – III fascia – del titolo di specializzazione posseduto dalla ricorrente per l'insegnamento su posto di sostegno Scuola primaria e Scuola dell'infanzia – tempo determinato ed indeterminato e/o comunque, adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;



- **In via principale, nel merito**, previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi interessati, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento nelle predette graduatorie ad esaurimento, per la scuola primaria e dell'infanzia, del titolo di specializzazione dalla stessa posseduto per l'insegnamento su posto di sostegno - e conseguentemente condannare l'Ufficio resistente a rettificare le medesime graduatorie operando il predetto inserimento, altresì adottando ogni provvedimento utile per la tutela del diritto reclamato;

In ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittima disparità di trattamento della ricorrente rispetto ad altre insegnanti nelle medesime condizioni e per l'effetto condannare l'amministrazione resistente al risarcimento del danno, da quantificarsi in via equitativa.

- Con vittoria di spese e competenze di lite.

- **In via istruttoria** si chiede ordinarsi all'amministrazione resistente di esibire i titoli in forza dei quali sono stati inseriti gli altri insegnanti nelle graduatorie di III fascia, scuola primaria e secondaria, per l'insegnamento sui posti di sostegno, e nello specifico il titolo di specializzazione posseduto dalla Sig.ra Forlano Laura, in narrativa meglio individuata, in ordine al quale la ricorrente aveva avanzato, con il reclamo in funzione conciliativa, formale istanza di accesso agli atti, anche questa disattesa dall'amministrazione.

Chiede inoltre ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:

- “Vero che lei è in possesso del diploma per l'insegnamento su posto di sostegno in ottemperanza al D.P.R. n. 970/1975”
- “ Vero che in forza del suddetto titolo l'A.T.P. di Cosenza ha proceduto al suo inserimento nelle GAE per l'insegnamento su posto di sostegno”

Si indica a teste: la sig.ra Forlano Laura;

Si allegano:

- 1) Diploma di insegnante di sostegno ed assistente materiale handicappato generico conseguito presso l'Istituto Nazionale Scuole e Corsi Professionali;



- 2) Diffida ad adempiere inviata tramite raccomandata a/r del 08.06.2016, ricevuta in data 13.06.2016;
- 3) Decreto prot. n. 8032 del 31.08.2016, del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza;
- 4) istanza inviata via email in data 07.09.2016.
- 5) Reclamo con funzione conciliativa del 25.10.2016 inviato tramite Pec;
- 6) Decreto prot. n. 8064 del 31.08.2016, del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza;
- 7) Ordinanza Consiglio di Stato n. 1455/2016;

Ai sensi dell'art. 14, D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile, e che la ricorrente, nel 2016 non ha avuto un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito superiore ai limiti previsti dal comma 1 bis dell'art. 9 del D.P.R. 115/2002 e, pertanto, il presente atto è esente da bolli e diritti.

Salvis Iuribus

Cosenza, lì 10.04.2017

Avv. Concetta Piacente

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI**

(EX ART. 151 C.P.C.)

PREMESSO

Che tutti i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) dell'Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia AAAA e/o Scuola Primaria EEEE valide per gli anni scolastici 2014/2017, in virtù dell'accoglimento del ricorso potrebbero vedere mutata la propria posizione e dunque sono tutti potenziali controinteressati;



Che la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché l'Ill.mo Collegio adito, valutata l'opportunità di autorizzare, la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U., oppure mediante la notifica a mezzo affissione negli spazi dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e Ambito Territoriale per la Provincia di Cosenza destinati alla comunicazione al personale docente,

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL SUESTESO RECLAMO

ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito internet del M.I.U.R. sull'area "Atti di Notifica" e, mediante la notifica a mezzo affissione negli spazi dell'Ufficio Regionale Scolastico per la Calabria e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Cosenza, destinati alla comunicazione al personale docente, di conseguenza, voglia ordinare all'Amministrazione di compiere gli adempimenti necessari per la pubblicazione entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della notifica del reclamo e del decreto di fissazione d'udienza, con deposito della prova di avvenuta pubblicazione entro il successivo termine di 5 giorni dal primo adempimento;

Cosenza, 10.04.2017

Avv. Concetta Piacente

